

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(art. 15 legge n. 241/1990 e art. 5, c. 6, Dlgs n. 50/2016)

per “Aggiornamento del quadro conoscitivo della biodiversità per l’attuazione delle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” con le attività descritte nel progetto tecnico scientifico COMBI 2022-2024 – **CO**noscere e **MO**nitoreare la **BI**odiversità”, d’ora in poi denominato COMBI

TRA

Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura del territorio e ambiente, con sede e domicilio fiscale in Bologna, viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 800.625.903.79, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Ing. Paolo Ferrecchi
(di seguito indicata come “**Regione**” o, indistintamente, come “Parte”),

E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Maria Siclari
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”);
(CUP E43C22000600006)

PREMESSO CHE

- la Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di tutela e conservazione della biodiversità in attuazione delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”, ritiene necessario aggiornare il quadro

conoscitivo regionale sulla biodiversità con particolare riguardo alle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n. 123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";

- con Decreto 27/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;

- con le Deliberazioni n. 51/CA del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020 lo Statuto dell'ISPRA è stato successivamente modificato ed approvato;

- con la Delibera n. 11/CA del 19/04/2022 il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari, il cui insediamento è avvenuto in data 10 maggio 2022;

- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;

- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni previste dal proprio Statuto, svolge molteplici attività di ricerca finalizzata alla conoscenza e al monitoraggio della biodiversità e, in particolare, di habitat e specie di interesse comunitario. Svolge funzioni tecniche e scientifiche per un'efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità

delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- l'ISPRA fornisce, fin dal 2011, supporto al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) nell'ambito dell'attuazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli;
- l'ISPRA collabora, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, con lo Stato, le Regioni e gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione degli habitat, della flora e della fauna di interesse conservazionistico e di interesse comunitario;
- l'ISPRA ha elaborato, con il supporto di vari esperti e ricercatori nazionali, i "Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia" che forniscono strumenti metodologici per l'implementazione dei programmi di monitoraggio ai diversi livelli;
- l'ISPRA ha recentemente implementato, su mandato del Ministro della Transizione Ecologica, con la collaborazione dell'Università di Bologna e supportato da un pool di esperti delle società scientifiche, un Piano Nazionale di Monitoraggio per gli habitat e le specie animali e vegetali ai fini dell'obbligo di reporting ex art. 17 della Direttiva Habitat, che ad oggi il Ministero ha condiviso con le Regioni in forma di bozza;

- l'ISPRA opera alla definizione delle Linee guida nazionali per il monitoraggio delle specie di uccelli in Italia, ai fini dell'obbligo di reporting ex art. 12 della Direttiva Uccelli;
- sulla base delle corrispondenze di obiettivi nell'ambito della tutela e conservazione della biodiversità, sempre nell'ottica di perseguire l'interesse pubblico, le Parti convengono di volere intraprendere una cooperazione con attività di studio e ricerca, sulla base di quanto riportato nell'allegato Progetto tecnico-scientifico COMBI 2022-2024
- **CO**noscere e **MO**nitorare la **BI**odiversità, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo regionale sulle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, all'interno e all'esterno della Rete Natura 2000, con lo scopo di attuare la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il sopra richiamato progetto COMBI 2022-24 ha funzione di Piano operativo del presente Accordo in quanto definisce l'oggetto specifico delle attività, le modalità di svolgimento, i prodotti, i tempi, le unità organizzative coinvolte, i referenti e gli impatti finanziari;
- le attività previste dal presente Accordo rientrano nell'attuazione dell'Operazione 7.6.01 'Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità', di cui la Regione è beneficiaria, con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021, con la quale vengono tra l'altro attribuite sia le risorse residue della

programmazione 2014-2020, sia quelle aggiuntive riferite alle annualità 2021 e 2022;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2218 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il Programma operativo della sopra citata Operazione 7.6.01 che, per la realizzazione delle attività disciplinate, prevede anche la stipula di Accordi tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90;
- l'Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale in quanto l'importo complessivo previsto per il rimborso delle spese trova copertura su fondi FEASR e afferisce, pertanto, alle risorse pubbliche individuate per l'Operazione 7.6.01 mobilitate dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020;
- all'erogazione del suddetto rimborso spese provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, quale Organismo pagatore, riconosciuto dalla Commissione Europea, in merito ai fondi relativi al Programma di Sviluppo Rurale;
- la Regione ha interesse a realizzare l'aggiornamento del quadro conoscitivo regionale sulle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico, all'interno e all'esterno della Rete Natura 2000, con lo scopo di attuare le Direttive "Habitat" e "Uccelli" e la normativa regionale sulla tutela della fauna e della flora;
- la Regione ha interesse a sviluppare un Piano di monitoraggio regionale a lungo termine con lo scopo di rispondere ai propri compiti istituzionali in merito all'obbligo di monitoraggio previsto dalle due direttive sopra richiamate, in coerenza anche con gli indirizzi

nazionali;

- la Regione potrà adeguare in modo efficace i criteri per l'attuazione delle azioni di tutela nei confronti delle specie di interesse conservazionistico e, in particolare, quelle di interesse comunitario;
- l'ISPRA attraverso la ricerca oggetto del presente Accordo potrà ampliare le proprie conoscenze scientifiche nel settore disciplinare di riferimento;
- l'ISPRA ha anche uno specifico interesse ad applicare alla realtà della Regione Emilia-Romagna la bozza di Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) in quanto prima Regione a sperimentare la metodologia proposta;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010 ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli

accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- le Parti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- le Parti, con la sottoscrizione dell'Accordo, dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- le attività del presente Accordo non sono imputate ad altre fonti di finanziamento diverse da quella del PSR 2014-2020 e alle ordinarie risorse delle Parti per le attività istituzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati tecnici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 – Oggetto e obiettivi dell’Accordo

Oggetto dell’Accordo è lo svolgimento di attività di comune interesse finalizzate alla tutela e alla conservazione della biodiversità per l’attuazione in Emilia-Romagna della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

Le attività oggetto dell’Accordo interessano in generale l’intero territorio regionale, con priorità di azione nelle seguenti aree:

- siti regionali della rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);
- aree protette ai sensi della L. 394/91 e L.R. 6/2005 presenti nel territorio regionale (parchi nazionali, parchi interregionali e regionali, riserve statali, riserve regionali, aree di riequilibrio ecologico, paesaggi naturali e seminaturali protetti);
- territori che, pur non ricadendo negli istituti di tutela sopra elencati, risultano di rilevante interesse conservazionistico (zone umide, crinali, boschi residui, ecc.).

Al fine di definire nel dettaglio le singole attività previste e le loro modalità e tempistiche di realizzazione è stato redatto, e condiviso con l’ISPRA e altri soggetti coinvolti, l’allegato progetto tecnico-scientifico COMBI 2022-2024, parte integrante del presente Accordo, con la funzione di Piano operativo.

Con il presente Accordo, pertanto, le Parti intendono disciplinare la collaborazione tecnico-scientifica per lo svolgimento in comune di attività sia trasversali sia specialistiche riferite a singole specie o a gruppi di specie.

In particolare, il presente Accordo ha i seguenti obiettivi generali:

- l'aggiornamento, attraverso indagini bibliografiche e di campo, del quadro conoscitivo regionale sulle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico in Emilia-Romagna elencate nell'Appendice A (specie *target*);
- l'impostazione e il perfezionamento di un Piano Regionale di Monitoraggio (PRM), a lungo termine, della biodiversità regionale per tutte le specie vegetali e animali *target* di interesse conservazionistico elencate nell'Appendice A;
- la collaborazione alla definizione delle Linee guida nazionali per il monitoraggio delle specie della Direttiva Uccelli in Italia, tenendo conto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla direttiva stessa;
- la disseminazione dei risultati del progetto COMBI.

Gli obiettivi specifici dell'Accordo, invece, sono rappresentati da:

1. il coordinamento generale e specifico, insieme alla Regione, di tutte le attività previste dal progetto e, per quanto riguarda le indagini campionarie, anche in collaborazione con l'Università di Bologna;
2. l'aggiornamento del quadro conoscitivo in merito alle specie *target* degli uccelli e dei mammiferi non volatori. L'insieme delle specie di riferimento è elencato nell'Appendice A del sopra richiamato Progetto COMBI. L'aggiornamento del quadro conoscitivo è finalizzato all'acquisizione di dati su consistenza, distribuzione, habitat di riferimento per ogni singola specie, pressioni e minacce, con relativa valutazione del *trend* a scala regionale (i dati saranno utili anche per l'aggiornamento dei formulari standard dei siti Natura 2000), e viene effettuato tramite raccolta di dati provenienti da:

a. indagine bibliografica su tutte le specie *target* di uccelli e mammiferi non volatori partendo dalle conoscenze pregresse relative a banche dati e, in generale, dalle informazioni già in possesso della Regione Emilia-Romagna, di ISPRA, degli Enti gestori della rete Natura 2000 o di altri soggetti pubblici o privati;

b. campagne di rilevamento sul campo, previste per un *subset* di specie *target* di mammiferi non volatori e di uccelli, di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, come riportate nelle Appendici B e C del progetto COMBI per la prima campagna di monitoraggio e selezionate nel corso del progetto per la seconda campagna di monitoraggio;

3. la definizione e la redazione di un Piano Regionale di Monitoraggio (PRM) a lungo termine, elaborato per le specie vegetali e animali *target* secondo l'impianto metodologico del Piano Nazionale di Monitoraggio (PNM) per l'attuazione della Direttiva Habitat;

4. la definizione e redazione di un Piano Regionale di Monitoraggio (PRM) a lungo termine per le specie della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) elaborato per le specie *target*;

5. l'applicazione sperimentale in Emilia-Romagna delle Linee guida per il monitoraggio delle specie della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), in fase di studio da parte di ISPRA, tramite campagne di rilevamento sul campo finalizzate alla raccolta dati per il *reporting* ex art. 12 della Direttiva stessa;

6. la disseminazione dei risultati dell'attuazione del progetto COMBI a livello regionale e nazionale attraverso uno specifico convegno e la

realizzazione di pubblicazioni, di carattere tecnico-scientifico e divulgativo, rese disponibili on line ed in formato cartaceo.

Gli esiti delle attività previste dall'Accordo hanno l'obiettivo di fornire le basi informative e metodologiche affinché la Regione possa rispondere ai principali obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, tra cui la rendicontazione periodica prevista con *Report* sessennale, ai sensi rispettivamente dell'art. 17 e dell'art. 12, l'aggiornamento dei Formulari Standard, la definizione e l'aggiornamento delle Misure di conservazione e dei Piani di gestione, la redazione delle Valutazioni di Incidenza di piani e progetti all'interno della rete Natura 2000 e la regolamentazione dei prelievi in natura.

Le diverse attività previste dall'Accordo sono articolate in tre fasi, in parte sovrapposte dal punto di vista cronologico. Il dettaglio di tutte le attività e dei prodotti previsti è evidenziato nel successivo articolo 7 ed è descritto esaurientemente nell'Allegato Progetto tecnico-scientifico COMBI e nelle sue Appendici A, B, C e D.

Il calendario di lavoro sarà articolato come da cronoprogramma generale, riportato nell'Appendice D del Progetto COMBI, parte integrante del presente Accordo.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati,

archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti.

L'utilizzo del personale avverrà in conformità di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Trovano applicazione per i dipendenti pubblici le disposizioni di cui ai relativi codici di comportamento.

Articolo 4 - Responsabili e referenti dell'Accordo

Per l'attuazione delle attività dell'Accordo ciascuna Parte designa un Referente, al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti individuano i seguenti **responsabili tecnico-scientifici**:

Per la Regione: Dott. Gianni Gregorio, Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane (Direzione generale Cura del territorio e ambiente);

Per l'ISPRA: Dott.ssa Valentina La Morgia;

Sono individuati, inoltre, i seguenti referenti:

➤ per la Regione - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane:

- Coordinatore attività tecniche e referente per la predisposizione dei risultati: Monica Palazzini; collaboratori: Ornella De Curtis, Marco Pattuelli, Massimo Caprara, Silvia Messori, Stefano Bassi

- Referente amministrativo: Santina Milena La Grotteria

➤ Per l'ISPRA:

- Coordinatore attività tecniche: Valentina La Morgia per il coordinamento tecnico generale e referente scientifico teriofauna,

Lorenzo Serra come referente scientifico per avifauna; collaboratori:

Alessandra Grignetti, Simona Imperio, Riccardo Nardelli, Stefano

Volponi;

- Referente amministrativo: Maria Angela Selvatici

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti

PEC:

➤ Per l'ISPRA: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

➤ Per la Regione: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si daranno per validamente effettuate.

Articolo 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati di studi e ricerche

In occasione di ogni utilizzo dei dati e risultati ottenuti, le Parti si impegnano a fare precisa menzione della collaborazione istituzionale intercorsa.

Articolo 6 - Durata, proroga e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e fino al 31 dicembre 2024.

Come concordato tra le Parti, tuttavia, il completamento delle attività oggetto dell'Accordo è fissato per il 30 giugno 2024 mentre la rendicontazione e la richiesta di rimborso delle spese a saldo dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2024.

L'Accordo potrà essere prorogato con specifico atto, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti, solo per cause di forza maggiore e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità tra i tempi di ultimazione delle attività e quelli di rendicontazione delle spese sostenute all'Organismo pagatore (AGREA).

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

In caso di rinnovo, praticabile previa rivalutazione degli interessi pubblici e valutazione proficua dei risultati ottenuti, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri di interesse concordati tra le Parti. Qualsiasi modifica al presente Accordo si rendesse necessaria, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Articolo 7 - Responsabilità e compiti specifici delle Parti

Ciascuna Parte provvede allo svolgimento delle attività sulla base dei compiti riportati nell'Allegato Progetto tecnico-scientifico COMBI che ha la funzione di Piano Operativo.

Il coordinamento generale delle attività tecnico-scientifiche previste dal

progetto viene effettuato prioritariamente attraverso una 'cabina di regia' all'interno del quale l'ISPRA ha ruolo di coordinatore generale, insieme alla Regione le cui attività della cabina di regia sono specificate al paragrafo 9 del progetto COMBI (attività di tipo A). L'ISPRA, inoltre, svolge funzioni specialistiche trasversali a tutti i gruppi tassonomici come dettagliato sempre nel sopra richiamato paragrafo 9 (attività di tipo B). L'ISPRA, infine, coordina uno specifico gruppo di lavoro per la realizzazione di tutte le attività concernenti i mammiferi non volatori e gli uccelli, come dettagliato nel paragrafo 7 e nel paragrafo 9 del progetto COMBI (attività di tipo C).

Le diverse attività previste dall'Accordo sono articolate in tre fasi, in parte sovrapposte dal punto di vista cronologico, come da cronoprogramma generale riportato nell'Appendice D del progetto COMBI.

Ciascuna fase è suddivisa in azioni a cui corrispondono precisi prodotti (*deliverable* in formato elettronico) e che sono realizzate secondo il calendario e la divisione dei compiti sotto riportati in coerenza con quanto previsto dal progetto COMBI e dalle sue appendici.

A. Compiti di ISPRA

Oltre alle attività di coordinamento generale del progetto COMBI, insieme alla Regione, comprensivo del coordinamento specialistico trasversale a tutti i gruppi tassonomici, ISPRA svolge alcuni compiti specifici sottoriportati. È compito di ISPRA, inoltre, produrre i *deliverable* previsti per i mammiferi non volatori e per gli uccelli, nonché provvedere in collaborazione con la Regione al confezionamento finale del *deliverable* di ciascuna azione, a partire dagli specifici *deliverable* prodotti dai diversi

partner in relazione al proprio gruppo tassonomico di riferimento.

Fase 1 - Aggiornamento del quadro conoscitivo

Questa fase, che sarà avviata subito dopo la firma del presente Accordo e si concluderà entro il 30 giugno 2024, consiste nell'aggiornamento delle informazioni sulla distribuzione delle segnalazioni delle specie *target* individuate. Nello specifico ISPRA, sempre in collaborazione con la Regione, coordina tutte le attività realizzate dai diversi *partner* di progetto e svolge le seguenti azioni (elencate secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

1.1: indagine bibliografica (entro il 31/12/2022), e suo successivo aggiornamento (2023 e 2024), su tutte le specie *target* di uccelli e mammiferi non volatori elencate nell'Appendice A;

1.2: predisposizione, per tutte le specie animali di mammiferi non volatori e uccelli elencate rispettivamente nelle Appendici B e C del progetto COMBI, dei protocolli di rilevamento, comprensivi di schede di campionamento e schede di campo, con l'individuazione delle stazioni di rilievo per ciascuna specie. Si farà riferimento al *Manuale per il monitoraggio di specie animali di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia*, predisposto da ISPRA nel 2016 e, per l'avifauna, alle Linee guida nazionali in corso di elaborazione da parte di ISPRA stesso. Le attività si concluderanno entro il 31/12/2022;

1.3a: prima stagione dei rilievi di campo (entro il 31/03/2023) per alcune specie di mammiferi non volatori di interesse comunitario quali gatto selvatico (*Felis silvestris*), martora (*Martes martes*) e moscardino (*Muscardinus avellanarius*), di cui all'Appendice B - Validazione e

prima restituzione dei dati raccolti, sia in campo sia bibliografici, mediante un protocollo di interscambio realizzato *ad hoc* (vedi punto 1.5);

1.3b: prima stagione dei rilievi di campo (entro il 31/12/2023) per le specie di uccelli di interesse comunitario di cui all'Appendice C - Validazione e prima restituzione dei dati raccolti, sia in campo sia bibliografici, mediante un protocollo di interscambio realizzato *ad hoc* (vedi punto 1.5);

1.4a: seconda stagione dei rilievi di campo da realizzarsi nell'anno 2023, in base al *subset* di specie selezionato nella fase 2, nonché validazione e seconda restituzione dei dati raccolti (sia di campo sia bibliografici) con riferimento ai mammiferi non volatori e in particolare a *Felis silvestris*, *Martes martes* e *Muscardinus avellanarius*;

1.4b: seconda stagione dei rilievi di campo relativa alle specie di uccelli nidificanti precoci, da realizzarsi nell'anno 2024 nonché validazione e seconda restituzione dei dati raccolti (sia di campo sia bibliografici). L'attività si concluderà entro il 30/06/2024;

1.5: definizione entro il 31/03/2023 della prima versione e, se necessario, della revisione (entro il 31/12/2023 e 30/06/2024) del protocollo di interscambio per la gestione del flusso di dati tra i vari soggetti *partner* del progetto COMBI e individuazione delle eventuali necessità di adeguamento della banca dati regionale delle segnalazioni;

1.6: realizzazione delle mappe vettoriali delle segnalazioni per tutte le specie di uccelli e mammiferi non volatori elencate nell'Appendice A del progetto COMBI, secondo quanto stabilito nel protocollo di

interscambio. Si prevede una prima versione, entro il 31/12/2022, sulla base della prima restituzione dei dati di aggiornamento del quadro conoscitivo e una seconda versione definitiva, entro il 30/06/2024, sulla base della seconda restituzione dei dati relativi alle specie di Direttiva Habitat e dei due campionamenti sugli uccelli.

Prodotti della Fase 1 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

1.1: *report* di tutte le fonti bibliografiche reperite per tutti i mammiferi non volatori e uccelli *target* e restituzione dei dati con modalità condivise. Sono previsti un primo *report* entro il 31/12/2022, un secondo entro il 31/12/2023 e, infine, un terzo conclusivo complessivo entro il 30/06/2024. Gli ultimi due *report* faranno riferimento al protocollo di interscambio previsto dal progetto. ISPRA in collaborazione con la Regione provvede, inoltre, alla redazione del *report* generale relativo all'aggregazione dei dati di tutte le specie previste dal progetto;

1.2: protocolli di rilevamento, comprensivi delle schede di campionamento e di quelle di campo, con l'elenco delle stazioni di campionamento riferite a tutte le specie di mammiferi non volatori e di uccelli *target* di cui alle Appendici rispettivamente B e C del progetto COMBI (entro il 31/12/2022);

1.3a: *report* primo anno delle attività di campo e restituzione dati da protocollo di interscambio per le specie di mammiferi non volatori con riferimento, in particolare, a *Felis silvestris*, *Martes martes* e *Muscardinus avellanarius* (entro il 31/03/2023);

1.3b: *report* primo anno delle attività di campo e restituzione dati da

protocollo di interscambio per le specie selezionate di avifauna, di cui alla Direttiva Uccelli (entro il 31/12/2023);

1.4a: *report* secondo anno delle attività di campo e restituzione dati da protocollo di interscambio delle specie di mammiferi non volatori selezionate nella fase 2, con particolare riferimento a *Felis silvestris*, *Martes martes* e *Muscardinus avellanarius*. Per le specie per le quali è prevista l'indagine campionaria sono compresi anche gli *shapefile* del campione delle celle con valori assegnati in seguito alle verifiche di campo (entro 31/12/2023);

1.4b: *report* secondo anno delle attività di campo e restituzione dei dati da protocollo di interscambio, comprensivi degli *shapefile*, relativi alle specie di uccelli nidificanti precoci (entro 30/06/2024);

1.5: protocollo di interscambio per la restituzione dei dati raccolti su tutte le specie previste dal progetto e relazione generale con indicazioni per il futuro adeguamento della banca dati regionale (entro 31/03/2023). Eventuale revisione del protocollo a seguito dell'impostazione del PRM per le specie delle Direttive Habitat e Uccelli (entro 31/12/2023 e 30/06/2024 rispettivamente), e versione definitiva entro il termine di progetto (entro 30/06/2024);

1.6: strato GIS conoscitivo (*shapefile*) dei siti di campionamento e di presenza di tutte le specie di uccelli e di mammiferi non volatori elencate nell'Appendice A del progetto COMBI, secondo quanto stabilito nel protocollo di interscambio di cui al precedente punto 1.5. È prevista una prima versione entro il 31/12/2022 e una versione definitiva, entro il 30/06/2024.

Fase 2 - Impostazione del Piano regionale di monitoraggio (PRM)

Questa fase prende avvio il 1° settembre 2022 e si conclude entro il 31 dicembre 2023 per tutte le specie ad eccezione degli uccelli per i quali la Fase 2 si conclude entro il 30/06/2024. Nello specifico ISPRA, sempre in collaborazione con la Regione, coordina tutte le attività realizzate dai diversi *partner* di progetto e svolge le seguenti azioni (elencate secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

2.1a: associazione di una strategia di monitoraggio e individuazione di specifici parametri da monitorare in riferimento alle specie *target* di mammiferi non volatori riportate nell'Appendice A del progetto COMBI. L'attività terminerà entro il 30/04/2023;

2.1b: associazione di una strategia di monitoraggio e individuazione di specifici parametri da monitorare in riferimento a tutte le specie della Direttiva Uccelli riportate dell'Appendice A, ad esclusione di quelle occasionali, accidentali e irregolari (entro il 31/12/2023);

2.2a: predisposizione dei protocolli di rilevamento, comprensivi delle schede di campionamento e di quelle di campo, per le specie di mammiferi non volatori di cui all'Appendice A e, per le specie dell'Appendice B, revisione adattativa dei documenti già predisposti (punto 1.2). L'attività si concluderà entro il 30/04/2023;

2.2b: predisposizione dei protocolli di rilevamento, comprensivi delle schede di campionamento e di quelle di campo, per tutte le specie di uccelli di cui all'Appendice A, ad esclusione di quelle occasionali, accidentali e irregolari non associate ad una strategia di monitoraggio; per le specie di cui all'Appendice C si tratta di una revisione adattativa

dei materiali già predisposti di cui al punto 1.2. L'attività terminerà entro il il 31/12/2023;

2.3.a: individuazione delle stazioni di monitoraggio del PRM per le specie *target* di mammiferi non volatori. Per le specie soggette a indagine campionaria è prevista la collaborazione con l'Università di Bologna per l'elaborazione di una mappa di idoneità ambientale in formato *shape/raster* preliminare alla estrazione campione statistico di celle su cui effettuare il monitoraggio, con la produzione del relativo *shapefile*. In questa fase è prevista anche un'analisi critica al fine di individuare eventuali attività propedeutiche necessarie per colmare il *gap* conoscitivo in relazione alle specie *target* di mammiferi non volatori per le quali non fosse possibile realizzare la mappa di idoneità. Per queste attività si prevede un primo *step* (per le specie di cui al successivo punto 2.4) da concludersi entro il 30/04/2023 e un secondo *step* da concludersi entro il 31/12/2023;

2.3.b: individuazione delle stazioni di monitoraggio del PRM per tutte le specie *target* di uccelli elencate nell'appendice A associate ad una strategia di monitoraggio, ad esclusione di quelle occasionali, accidentali e irregolari (entro il 31/12/2023);

2.4: applicazione sperimentale del PRM sulle specie di mammiferi non volatori già individuate nella fase 1 (moscardino, gatto selvatico e martora): individuazione, a partire dal database regionale aggiornato con i dati acquisiti nel 2022, di eventuali stazioni aggiuntive dei rilievi di campo 2023 per le indagini preferenziali e individuazione delle celle su cui effettuare le verifiche di campo per le specie a indagine

campionaria, a partire dal campione di celle estratto nella precedente azione 2.3, in collaborazione con l'Università di Bologna. Le attività si concluderanno entro il 31/03/2023;

2.5a: analisi critica degli esiti della prima applicazione del PRM per le specie di Direttiva Habitat: validazione degli *shapefile* e calcolo della stima dei parametri per le specie a indagine campionaria oggetto di verifiche sul campo, in collaborazione con l'Università di Bologna; validazione degli *shapefile* eventualmente prodotti secondo indicazioni della parte II e III del PNM (i.e. indagini preferenziali) e per le specie associate a indagini preferenziali oggetto di verifiche campo e stima della dimensione delle popolazioni. Periodo di attività previsto: dal 01/05/2023 al 31/12/2023;

2.5b: analisi critica degli esiti della prima applicazione del PRM sui nidificanti precoci e degli esiti dell'applicazione in Emilia-Romagna delle linee guida nazionali per le specie di cui alla direttiva Uccelli: analisi dei dati sulle dimensioni del popolamento di ciascuna specie campionata e revisione critica con valutazione delle criticità riscontrate (entro il 30/06/2024).

Prodotti della Fase 2 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

2.1a: Appendice A implementata in seguito all'attribuzione a ciascuna specie *target* di mammiferi non volatori della strategia e dei parametri di monitoraggio (entro il 30/04/2023);

2.1b: Appendice A implementata in seguito all'attribuzione a ciascuna specie *target* della direttiva Uccelli della strategia e dei parametri di

monitoraggio (entro il 29/02/2024);

2.2a: protocolli di rilevamento, comprensivi delle schede di campionamento e di quelle di campo, dei mammiferi non volatori inclusi nell'Appendice A (entro 30/04/2023);

2.2b: protocolli di rilevamento, comprensivi delle schede di campionamento e delle schede di campo, delle specie della direttiva Uccelli incluse nell'Appendice A (entro il 29/02/2024);

2.3a: Stazioni di monitoraggio del PRM (1° step entro il 30/04/2023 e 2° step entro il 31/12/2023):

A) tabelle con elenco delle stazioni individuate per le specie *target* di mammiferi non volatori proposte per le indagini preferenziali;

C) relazione recante il contributo *expert based* fornito durante il processo di produzione delle mappe di idoneità dei mammiferi non volatori associati a indagine campionaria, le informazioni necessarie all'elaborazione di *shapefile/raster* delle mappe di idoneità e del campione di celle estratte, in collaborazione con l'Università di Bologna ed, inoltre, un'analisi critica sulle specie *target* di mammiferi non volatori associate a indagine campionaria per le quali non fosse possibile l'elaborazione della mappa di idoneità; per tali specie nella relazione sono definite eventuali attività propedeutiche necessarie a colmare il *gap*;

2.3b: *shapefile* e/o tabelle relative a schemi di campionamento e stazioni di monitoraggio per le specie di uccelli individuate (entro il 29/02/2024);

2.4: elenco delle specie di mammiferi non volatori oggetto di

campionamento con le indagini preferenziali e delle stazioni individuate per effettuare la seconda campagna di rilevamento (2023). Per l'indagine campionaria (in collaborazione con l'Università di Bologna), invece, elenco delle specie di mammiferi non volatori e gli *shapefile* con il campione di celle individuate da verificare sul campo nella seconda campagna di rilevamento (2023). Tutti i *deliverable* saranno disponibili entro il 30/04/2023;

2.5a: *report* dei risultati complessivi in merito all'applicazione preliminare del PRM sui gruppi tassonomici di cui alla direttiva Habitat. Il *report*, oltre alla valutazione delle criticità riscontrate e dell'eventuale necessità di revisione del Piano, contiene gli *shapefile* definitivi validati (entro il 31/12/2023) e il calcolo dei parametri oggetto di monitoraggio;

2.5b: *report* comprensivo degli *shapefile* validati e dei risultati dell'applicazione preliminare alle specie di Uccelli, incluso il calcolo dei parametri oggetti di monitoraggio, sia del PRM che delle Linee guida nazionali, in via di definizione, con valutazione delle criticità riscontrate e delle eventuali necessità di revisione del Piano e delle Linee guida (entro il 30/06/2024).

Fase 3 - Perfezionamento del PRM, sintesi dei risultati e disseminazione

Questa fase è realizzata a partire dal 01 gennaio 2024 e si concluderà entro il 30 giugno 2024. Nello specifico ISPRA, sempre in collaborazione con la Regione, coordina tutte le attività realizzate dai diversi *partner* di progetto e svolge le seguenti azioni (elencate secondo la numerazione prevista dal

progetto COMBI):

3.1: revisione adattativa ed elaborazione definitiva del PRM, sulla base del report dell'azione 2.5a, per tutte le specie di direttiva Habitat e Uccelli individuate e relativo aggiornamento di tutti i prodotti e materiali ad esso collegati. Periodo di riferimento: dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

3.2: analisi critica dei dati, aggiornamento del quadro conoscitivo di tutte le specie *target* e, infine, elaborazione delle conclusioni sui risultati complessivi raggiunti. Periodo di riferimento: dal 01/01/2024 al 30/06/2024;

3.3: coordinamento, sempre in collaborazione con la Regione, dell'organizzazione di un Convegno finale e, in generale, della disseminazione dei risultati ottenuti, comprensiva della redazione degli atti del convegno e di una sintesi non tecnica del progetto. È previsto il coinvolgimento di tutti gli enti *partner* del progetto per la produzione delle relazioni relative ai singoli gruppi di ricerca (entro il 30/06/2024).

Prodotti della fase 3 (elencati secondo la numerazione prevista dal progetto COMBI):

3.1: versione definitiva del PRM per tutte le specie di direttiva Habitat e Uccelli individuate, comprensivo di tutti i prodotti (protocolli di rilevamento, schede, ecc.) e delle relazioni previste, corredato da specifiche indicazioni sulla sua applicabilità anche in merito alle risorse economiche e umane necessarie (entro il 30/06/2024);

3.2: *report* tecnico in cui sono evidenziate le conclusioni sui risultati

complessivi raggiunti e, pertanto, il rapporto sullo stato della biodiversità regionale per quanto riguarda le specie, e comprensivo dei *report* monografici per le singole specie con l'aggiornamento del quadro conoscitivo e, infine, le valutazioni conclusive (entro il 30/06/2024);

3.3: sintesi non tecnica e atti del convegno finale, realizzati in seguito alla raccolta dei contributi di tutti i gruppi di ricerca coinvolti nel progetto (entro il 30/06/2024).

B. Compiti della Regione

La Regione, attraverso il proprio Settore competente, svolge un ruolo di indirizzo generale e, in collaborazione con ISPRA, di coordinamento dell'attività complessiva del progetto COMBI. Nello specifico si impegna a mettere a disposizione, nelle tre fasi:

- le competenze disciplinari dei collaboratori regionali, designati come membri della cabina di regia e come membri dei gruppi di lavoro per i diversi taxa previsti (flora, uccelli, invertebrati, pesci, erpetofauna, chiroterri, mammiferi non volatori);
- le conoscenze territoriali in riferimento all'oggetto delle attività previste, anche tramite la rete di relazioni esistenti e i contatti necessari, in particolare la rete di relazioni con gli operatori territoriali come, ad esempio, gli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette, musei scientifici, Arpae, ecc;
- il patrimonio conoscitivo sulla biodiversità regionale contenuto nelle banche dati tematiche e cartografiche, la documentazione, gli studi e

tutte le informazioni di interesse per gli argomenti trattati funzionali alle attività previste.

La Regione si impegna inoltre a:

- partecipare alle attività e agli incontri generali programmati dalla cabina di regia e/o a quelli organizzati per i diversi gruppi di lavoro finalizzati alle fasi di aggiornamento del quadro conoscitivo e all'elaborazione del Piano regionale di monitoraggio, per quanto attiene agli specifici gruppi tassonomici;
- collaborare in generale con i diversi *partner* del progetto COMBI e nello specifico con ISPRA all'elaborazione del Piano regionale di monitoraggio (PRM), per quanto riguarda la scelta delle strategie di monitoraggio, la produzione dei protocolli di rilevamento, delle schede di campionamento e delle schede di campo per tutte le specie *target* elencate nell'Appendice A del Progetto COMBI;
- raccogliere segnalazioni, con relative coordinate geografiche, sulla presenza di specie autoctone ed esotiche sul territorio regionale, sia da dati bibliografici che sul campo;
- partecipare al coordinamento del flusso dei dati tra i *partner* attraverso l'estrazione dei dati stessi dalla banca dati regionale, e la gestione di uno spazio *cloud* condiviso;
- partecipare alle attività di analisi della banca dati regionale delle segnalazioni per individuare le necessità di adeguamento e aggiornamento della stessa e per la definizione di un protocollo di interscambio per la gestione del flusso dei dati all'interno del progetto;

- partecipare alle attività di coordinamento per la produzione di strati cartografici su GIS per tutte le specie *target* in formato compatibile con gli standard della Regione Emilia-Romagna;
- attivare e gestire contatti e relazioni con le aree protette, musei scientifici, Arpae e i Settori regionali competenti (ad es. nella gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura, del patrimonio e della cultura) e altre istituzioni o reti di soggetti finalizzati:
 - a) all'acquisizione di dati da progetti in essere o recenti, al fine di contribuire alla raccolta di dati conoscitivi delle specie (aggiornamento da ricerca bibliografica) e alla loro sistematizzazione nella banca dati regionale;
 - b) ad integrare, quanto più possibile, le attività che coinvolgono la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 2000/60/CE "Acque";
- coordinare le procedure di acquisizione, da parte dei gruppi di ricerca, delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di campo, quali ad esempio l'autorizzazione in deroga di competenza del MITE ai sensi del DPR 357/97;
- predisporre le lettere di presentazione dei singoli ricercatori agli Enti gestori e agli *stakeholder* con l'obiettivo di motivare la loro presenza sul territorio per le indagini di campo previste dall'Accordo;
- partecipare al coordinamento dei *partner* per la produzione dei *deliverable* previsti dal progetto in tutte le sue fasi di lavoro;
- collaborare all'organizzazione presso la propria sede, congiuntamente a ISPRA, del Convegno conclusivo per la diffusione dei risultati ottenuti e per la produzione degli atti in formato digitale;

- stampare a proprie spese n. 100 copie degli atti del convegno e della sintesi non tecnica;

- provvedere, tramite il coordinatore tecnico e insieme agli altri componenti della cabina di regia, ad effettuare un monitoraggio costante delle attività previste dall'Accordo e, in ogni caso, con cadenza non superiore a quella semestrale.

Articolo 8 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività relative alla presente collaborazione sono quelle indicate nell'Allegato Progetto COMBI. Eventuali modifiche relativamente al cronoprogramma, di cui all'Appendice D del progetto COMBI, che non comportino slittamento complessivo delle attività oltre la data indicata all'articolo 6, o modifiche non sostanziali relative alle attività stesse, potranno essere concordate direttamente tra i Responsabili tecnico - scientifici.

In funzione delle esigenze della ricerca, le Parti si avvalgono del proprio personale strutturato, le cui spese correlate sono a carico del singolo Ente di appartenenza, e di personale non strutturato. In quest'ultimo caso, per lo svolgimento delle attività del progetto, l'ISPRA potrà attivare borse e/o assegni di ricerca.

Articolo 9 - Responsabilità e sicurezza negli ambienti di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna Parte garantisce, nell'ambito di propria competenza, l'applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, è tenuto ad acquisire le informazioni

riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'altra Parte durante la permanenza presso i suoi locali e presso le strutture ricadenti nella propria competenza, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano ivi eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 10 - Oneri finanziari e compartecipazione alla spesa

L'oggetto del presente Accordo è strettamente connesso allo svolgimento dell'attività istituzionale delle Parti. Data la complessità delle attività previste all'art. 7 del presente Accordo per la realizzazione del Progetto tecnico-scientifico COMBI 2022-2024, nell'ambito dell'Operazione 7.6.01 'Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità' del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 di cui la Regione è beneficiaria, sarà erogato a favore di ISPRA, attraverso l'utilizzo dei fondi previsti per la suddetta Operazione 7.6.01, un importo massimo pari a €

186.900,00 (centottantaseimilanovecento/00) ad integrale rimborso delle spese extra sostenute per l'attuazione delle attività previste dal progetto, escluse quelle previste a cofinanziamento.

Le spese ammissibili a rimborso sono quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) costi di personale non strutturato;
- b) spese per missioni/trasferte per il personale strutturato coinvolto e per il personale non strutturato;
- c) costi per acquisto di strumenti e attrezzature;
- d) spese generali per materiali di consumo direttamente legati al progetto (es. reagenti per analisi di laboratorio).

Per quanto riguarda le spese relative ai punti a) e b) per l'eventuale rimborso viene fatto riferimento a quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di ISPRA.

Per quanto concerne l'acquisto di strumenti e attrezzature (punto c), nel caso in cui venga richiesto il rimborso delle spese sostenute, alla fine delle attività previste dall'Accordo gli strumenti e attrezzature acquistati da ISPRA entreranno a far parte del patrimonio dell'Amministrazione regionale e, se del caso, saranno iscritti nell'inventario dei beni mobili.

Il rimborso delle eventuali spese sostenute e rendicontate è effettuato attraverso tre tranches, con riferimento agli stati di avanzamento delle attività, documentati da due relazioni tecniche intermedie (la prima entro il 31/12/2022 e la seconda entro il 31/12/2023) e da una relazione conclusiva (entro il 30/06/2024) a cui corrisponde il saldo finale.

Ciascuna relazione tecnica è corredata dai relativi *deliverable* di progetto prodotti fino a quel momento e da tutti i giustificativi di spesa:

- I.** fino al 25% dell'importo totale, a partire dalla data del 1 gennaio 2023, per il rimborso delle spese relative alle attività svolte dalla firma dell'Accordo fino al 31/12/2022, per la Fase 1 e la Fase 2 del progetto;
- II.** fino a un ulteriore 40% dell'importo totale, a partire dalla data del 1 gennaio 2024, per il rimborso delle spese relative alle attività svolte dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per la Fase 1 e la Fase 2 del progetto;
- III.** fino a un ulteriore 35% dell'importo totale, a saldo, a partire dalla data del 1 luglio 2024, per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività svolte dal 01/01/2024 al 30/06/2024, relative alle attività delle Fasi 1 e 2 di progetto, nonché l'avvio e l'intero svolgimento della Fase 3 di progetto.

All'erogazione dei suddetti importi provvederà l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, quale Organismo pagatore, riconosciuto dalla Commissione Europea, in merito ai fondi relativi al Programma di Sviluppo Rurale.

L'ISPRA e la Regione compartecipano alla realizzazione dell'Accordo, con importi di cofinanziamento rispettivamente pari a € 43.700,00 e a € 48.800,00, per personale strutturato ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Progetto COMBI, allegato all'Accordo con funzione di Piano operativo.

Considerato che:

- i) l'oggetto del rimborso è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti;

ii) gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

iii) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le Parti dal presente Accordo non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un’operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per le attività di interesse comune svolte dalle Parti che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli artt. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 .

Articolo 11 – Valutazione e modalità di erogazione del rimborso spese

Al fine di riequilibrare lo sbilanciamento economico determinato da alcune spese è previsto il loro rimborso, purchè strettamente connesse con l’attività istituzionale oggetto del presente Accordo.

Il rimborso potrà avvenire previa valutazione della documentazione tecnica prodotta ai sensi del precedente articolo 7 e di un dettagliato rendiconto delle spese delle quali si chiede il rimborso reso dal legale rappresentante nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e contenente:

- l’elencazione delle spese sostenute per le quali si chiede il rimborso;
- le eventuali fatture di cui si chiede il rimborso per l’acquisto di strumenti/attrezzature;
- una tabella di ripartizione dei costi del personale coinvolto nelle attività per il periodo di riferimento;

- le informazioni necessarie per l'attribuzione delle singole missioni;

- l'espressa attestazione che tali spese sono tutte riferite alla realizzazione delle attività relative esclusivamente al presente Accordo.

Al rendiconto sono allegati anche i giustificativi di spesa e la relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento (ad es. fatture quietanzate, titoli di viaggio, ricevute fiscali attestanti la fruizione di vitto e/o alloggio, ecc.). Per il personale reclutato *ad hoc*, es. tramite borse e/o assegni di ricerca, sono allegati anche copia del contratto, cedolino dello stipendio e mandato di pagamento.

Al fine di facilitare i controlli su eventuali doppi finanziamenti per attività analoghe a quelle oggetto del presente Accordo, le eventuali fatture elettroniche emesse devono essere univocamente collegate al progetto mediante CUP e ad eventuale CIG.

In seguito alla verifica della corrispondenza fra le attività svolte con quanto previsto dal presente Accordo e al successivo controllo, da parte del Settore competente delegato da AGREA, della coerenza e della regolarità della documentazione attestante le spese sostenute, il Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane provvederà con propri atti formali alla liquidazione delle spese.

All'erogazione delle somme, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale costo dell'IVA del materiale di cui si chiede il rimborso quando questa rappresenta un costo, provvederà l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) secondo le procedure definite dall'Agenzia stessa per la gestione dei fondi destinati al finanziamento del PSR 2014-2020, subordinatamente ai controlli amministrativi previsti

all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e dal Programma Operativo dell'Operazione 7.6.01 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 20 dicembre 2021.

Il rimborso spese a favore di ISPRA avverrà tramite versamento sul Conto di Tesoreria IBAN IT92J0100003245348300149195 con specifica della causale del versamento.

Tutte le liquidazioni sono comunque subordinate alla presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a tal fine.

Articolo 12 - Protezione dei dati personali

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione dal presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del

presente Accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente Accordo.

Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

Articolo 13 - Proprietà intellettuale e condizioni di utilizzo dei dati

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle Parti che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare in conseguenza o in correlazione con i risultati generati dall'attività di ricerca effettuata in attuazione del presente Accordo, così come le eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono di proprietà congiunta delle Parti, salvo il diritto dell'ideatore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza saranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Le Parti hanno il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dal presente Accordo previa trasmissione della bozza della pubblicazione e/o della presentazione da una parte all'altra, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi. In ogni pubblicazione, presentazione o, in generale, divulgazione dei risultati delle attività ciascuna parte ha l'obbligo di citare con adeguata evidenza il rapporto collaborativo instauratosi con il presente accordo. I dati e le informazioni contenute in archivi di una delle parti e messe a disposizione dell'altra parte possono essere utilizzate da quest'ultima solo per le finalità oggetto del presente accordo. Ogni altro utilizzo o divulgazione non è consentito, se non previa esplicita autorizzazione in forma scritta.

L'utilizzo dei dati messi a disposizione dalle Parti è, nello specifico, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni:

a) i dati delle segnalazioni e quelli cartografici riguardanti l'ubicazione di specie rare sono soggetti al divieto di diffusione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 195/2005, pertanto devono essere tenuti riservati e non accessibili sia sotto forma informatizzata sia cartacea. L'elenco delle specie rare sarà prodotto in collaborazione con tutti i partner del progetto all'inizio delle attività e rivisto in forma definitiva entro la fine del progetto in base all'aggiornamento del quadro conoscitivo delle specie;

b) i dati devono essere utilizzati esclusivamente per le attività del presente Accordo e non dovranno essere modificati. Qualora, in relazione all'uso del dato, si rendessero necessarie eventuali

modifiche, le stesse devono essere concordate formalmente con l'altra Parte, in caso contrario viene stabilita la responsabilità dell'eventuale danno conseguente;

c) le Parti assumono l'obbligo di non duplicare o cedere a terzi, i dati e le basi cartografiche ricevute, nonché i *report* e le stampe prodotte senza espressa autorizzazione scritta dell'Ente proprietario dei dati, in adempimento alle norme sui diritti d'autore;

d) i dati potranno essere messi a disposizione dei diversi componenti il gruppo di lavoro disciplinato dal presente Accordo esclusivamente per la realizzazione delle attività previste e attraverso l'adozione delle stesse misure di uso e salvaguardia di cui al presente articolo.

Le parti si impegnano ad accettare e rispettare integralmente le condizioni sopra indicate, assumendosi le responsabilità inerenti e conseguenti alla consegna e all'uso degli stessi.

Articolo 14 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni). L'uso del nome dell'altra Parte è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche relative al presente Accordo, restando escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

Articolo 15 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

Articolo 16 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Articolo 17 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge, comprese quelle in materia di responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) e di infortuni del proprio personale strutturato e non strutturato che, a vario titolo, sarà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo in qualsivoglia sede.

Articolo 18 - Registrazione dell'atto

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito

di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stata da queste congiuntamente redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per la Regione Emilia-Romagna

il Direttore Generale Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente

Ing. Paolo Ferrecchi _____

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

il Direttore generale

Dr.ssa Maria Siclari _____

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.